



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA n. 76 del 11-03-2020

SERVIZIO SPORTELLO SUAP

Oggetto: DISPOSIZIONE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE NON ALIMENTARE NEI MERCATI DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19.

Visto il decreto del Sindaco n. 100 del 20.10.2017 di conferimento incarico dirigenziale del Settore 3 Governo del Territorio all' Arch. Lorenzo Fontana;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio n. 471 del 21.5.2019, con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa denominata SUAP e Europrogettazione e di Responsabile di Procedimento in essere alla Dr.ssa Federica Vallotto;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'Azione 6 Misura M03 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022;

Premesso che

- con Decreto Legge 23/03/2020 n. 6 sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio da COVID 19 nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- con Ordinanza contingibile ed urgente del 23/02/2020 n. 1 il Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto ha adottato misure straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8/03/2020 sono state previste misure urgenti di contenimento del contagio, successivamente estese a tutto il territorio nazionale con DPCM 09/03/2020;

Dato atto che la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del DPCM 8/03/2020 prevede, sino al 3 aprile 2020, "sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) tra i visitatori con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse";

Dato atto inoltre, che la lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 del DPCM 08/03/2020 prevede "nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettere d) con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettere d) con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;"

Dato atto che all'articolo 1 punto 2 del DPCM 9/03/2020 è stabilito che "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Considerato in data odierna nel sito del Governo, alla pagina <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>, in relazione a specifico quesito inerente lo svolgimento del mercato è precisato che "Non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all'aperto recintati dove è previsto il controllo dell'accesso";

Rilevato che per i mercati che si svolgono in aree scoperte e non recintate non vi è modo di garantire un regolare contingentamento delle persone tale da consentire un afflusso regolato e rispettoso delle prescrizioni imposte dai provvedimenti su richiamati;

Ritenuto necessario, al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, del DPCM 09/03/2020, sospendere – dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 03/04/2020 – le attività non alimentari presenti nei mercati sopra citati che si svolgono nel territorio comunale;

Ritenuto quindi di consentire nei mercati sopra citati le sole attività del settore alimentare;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, in via precauzionale:

1. la sospensione - dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 03/04/2020 – di tutte le attività non alimentari presenti nei mercati previsti nel territorio comunale;
2. gli operatori del settore alimentare dovranno mettere in atto tutte le azioni necessarie atte a garantire il rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

La polizia locale è incaricata dell'attuazione della predetta disposizione ed è autorizzata a disporre ogni modifica di ricollocazione dei posteggi che riterrà necessaria al fine del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Il Dirigente
Fontana Lorenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

